

ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 19/01/2024

OGGETTO: QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE INDICE DI CRITICITÀ PER LA QUALITÀ DELL'ARIA CON VALORE 2.PROVVEDIMENTO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEL VALORE LIMITE GIORNALIERO DELLE POLVERI SOTTILI PM10. LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE. PERIODO VAL

IL SINDACO

Premesso che la salute è un diritto primario dell'individuo e della collettività e che l'Amministrazione Comunale concorre a garantire e tutelare tale diritto.

Vista la legge regionale n. 9/2010 che istituzionalizza il Piano Regionale per la qualità dell'aria ambiente e i Piani di Azione Comunale (PAC).

Vista la deliberazione G.C. n° 204 del 28.12.2023 con cui è stato approvato il PAC d'area tra i comuni di Lucca, Altopascio, Capannori, Montecarlo e Porcari che prevede un programma di interventi di risanamento della qualità dell'aria attraverso una pianificazione d'area vasta per una maggiore efficacia e coerenza delle azioni.

Considerato che il PAC d'area prevede azioni differenziate in ordine ad interventi strutturali da un lato e interventi contingibili ed urgenti dall'altro e tra questi, nella situazione con Indice di Criticità per la Qualità dell'Aria con valore 2 (I.C.Q.A.), la regolamentazione degli apparecchi da combustione destinati al riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa e la limitazione temporanea della circolazione stradale per una serie di veicoli sull'intero territorio comunale.

Vista la nota pervenuta in data 19.01.2024 prot. com. 1332 da ARPAT con la quale è stato comunicato via e-mail il valore della media giornaliera di PM10 negli ultimi 7 giorni, registrato dalle stazioni di fondo della rete di

rilevamento della qualità dell'aria, con evidenza del superamento del valore limite giornaliero di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ con riferimento alla stazione "LU-Capannori", oltre alle previsioni meteo prodotte dal Consorzio LAMMA rispetto alla capacità dell'atmosfera di favorire l'accumulo degli inquinanti nei bassi strati della stessa, valide per il giorno di emissione e per i due giorni successivi.

Considerato che a seguito della comunicazione ARPAT ed ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del PAC, si sono verificate le condizioni per l'attivazione del Modulo 2 dell'I.C.Q.A.

Vista la direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE.

Visto il d.lgs. n. 155/2010 che fissa il limite di 35 superamenti annui del valore limite giornaliero di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$, oltre il limite dei $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ come media annuale per il materiale particolato PM10.

Rilevato che ai sensi dell'articolo 3 comma 4, della Legge Regionale n. 9/2010, il Sindaco risulta l'autorità competente alla gestione delle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite delle soglie di allarme stabilite dalla normativa statale, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione.

Atteso che ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della citata L.R. 9/2010, i Sindaci dei Comuni nel cui territorio sono individuate le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteorologiche.

Vista l'ordinanza relativa alla regolamentazione dei permessi di circolazione nella zona a traffico limitato (ZTL).

Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo 285/1992 e s.m.i. con il quale si dà facoltà ai Comuni di limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 89 del 31.10.2023 riguardo il divieto, per il periodo temporale dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024 sull'intero territorio comunale, di combustione di biomassa all'aperto e di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa con classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (ai sensi del Decreto Ministeriale n. 186 del 7 novembre 2017), laddove non rappresentino l'unico sistema di riscaldamento.

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover emettere un provvedimento contingibile, a tutela della salute dei cittadini, per la riduzione delle emissioni inquinanti e per il contrasto e lotta all'inquinamento.

Visto l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

ORDINA

Per il periodo dal 20/01/2024 al 24/01/2024 per una durata di cinque (5) giorni consecutivi:

- il blocco della circolazione stradale con orario 8,30 - 18,30 con valenza su tutto il territorio comunale per i seguenti veicoli:

Autovetture	
Euro zero benzina	<i>A titolo non esaustivo:</i> Autovetture e Autocaravan M1 non catalitiche a benzina e gasolio non omologate ai sensi della Direttiva 91/441/CEE e successive
Euro zero, Euro 1, Euro 2, Euro 3 (dal 2025: Euro 4) diesel	<i>A titolo non esaustivo:</i> Autovetture e Autocaravan M1 diesel omologate ai sensi della direttiva 91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 93/59/CEE oppure omologate ai sensi delle direttive da 91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE - 96/69/CE - 98/77/CE

Ciclomotori e Motoveicoli	
Euro zero (omologati prima del 17.6.99)	<i>A titolo non esaustivo:</i> Ciclomotori e Motoveicoli identificati dal Codice della strada rispettivamente agli artt. 52 e 53, non omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CE stage 2 e successive
Euro 1 (omologati dopo il 17.6.99) (dal 2025: Euro 2)	Ciclomotori e Motoveicoli identificati dal Codice della strada rispettivamente agli artt. 52 e 53, omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CE stage 2 e successive

Veicoli merci	
Euro zero, Euro 1, Euro 2 Euro 3 diesel (dal 2025: Euro 4) inferiori a 35 quintali	<i>A titolo non esaustivo:</i> Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, lettere c, d, con portata fino a 35 quintali, diesel omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 93/59/CEE oppure omologati ai sensi delle direttive da 91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE - 96/69/CE - 98/77/CE
Euro zero, Euro 1, Euro 2 Euro 3 diesel (dal 2025: Euro 4) superiori a 35 quintali	<i>A titolo non esaustivo:</i> Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, lettere d, e, h, i, con portata superiore a 35 quintali, diesel omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, oppure omologati ai sensi della direttiva 96/01/CE

Veicoli per uso speciale	
Euro zero inferiori a 35 quintali	<i>A titolo non esaustivo:</i> Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, <i>lettera g</i>, con portata fino a 35 q.li non omologati ai sensi della Direttiva 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive
Euro zero superiori a 35 quintali	<i>A titolo non esaustivo:</i> Veicoli per trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, <i>lettere g</i>, con portata superiore a 35 q.li non omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE fase 1 e successive



COMUNE DI PORCARI

Provincia di Lucca

Autobus

Euro zero

dei gestori di servizi TPL

A titolo non esaustivo:

Autobus M2 e M3 non omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE e successive

Euro zero

dei gestori di servizi turistici

A titolo non esaustivo:

Autobus M2 e M3 non omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE e successive

Nota Codice della strada - Art. 54, comma 1, lettere: **c)** autoveicoli per trasporto promiscuo; **d)** autocarri;

e) trattori stradali; **g)** autoveicoli per usi speciali; **h)** autotreni; **i)** autoarticolati

Sono esonerati dal divieto di circolazione i seguenti veicoli:

- veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, in servizio di Protezione Civile e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali;
- veicoli della categoria M1, M2 ed M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico, purché dotati di dispositivi per l'abbattimento del particolato;
- veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione dei veicoli o la trasformazione gpl/metano o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);
- veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dagli uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività lavorativa, di terapia ecc. (accompagnati da idonea documentazione);
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie, interventi od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o autodichiarazione nel quale il conducente dichiara anche il percorso e l'orario (accompagnati da idonea documentazione);



COMUNE DI PORCARI

Provincia di Lucca

- veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili, (accompagnati da idonea documentazione);
- veicoli storici purché in possesso dell'Attestato di storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo;
- veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione rilasciata

dalla Polizia Municipale;

- veicoli soggetti alle limitazioni alla circolazione di cui il proprietario sia munito di idonea documentazione dalla quale risulti: di aver acquistato un veicolo esente dalle limitazioni sopra indicate; di aver prenotato la trasformazione del veicolo a gas; la suddetta documentazione dà diritto alla circolazione limitatamente al periodo necessario all'effettiva sostituzione o trasformazione del mezzo e comunque non oltre 90 giorni;
- autovetture con almeno tre persone a bordo (car pooling);
- "veicoli utilizzati per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nel centro storico di Lucca all'interno della ZTL da parte degli operatori titolari di concessioni dodicennali o temporanee".

AVVERTE

- che i permessi rilasciati a vario titolo per la circolazione nella suddetta nella zona a traffico limitato (ZTL) non costituiscono deroga alla presente ordinanza;

- l'inosservanza della presente ordinanza è sanzionata come di seguito:

- ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera b) e comma 13-bis del d.lgs. n. 285/1992, per ciò che attiene il divieto di circolazione veicolare;
- ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. 267 del 18/08/2000, per ciò che attiene il divieto di utilizzo di legna da ardere per il riscaldamento domestico degli edifici.

DISPONE

- di avviare le azioni finalizzate alla massima diffusione alla cittadinanza dei contenuti del presente provvedimento tramite tutti gli organi di informazione.
- che alle forze di Polizia è demandata la verifica della presente ordinanza. La Polizia Municipale dovrà, in particolare, intensificare la vigilanza ed i controlli anti-inquinamento con verifiche e accertamenti aggiuntivi a quelli ordinari.
- la trasmissione del presente provvedimento a: Regione Toscana (Settore Energia - Tutela della Qualità dell'Aria), Arpat Dipartimento di Lucca, Azienda Sanitaria USL Nord Ovest (Dipartimento della Prevenzione).



COMUNE DI PORCARI

Provincia di Lucca

DÀ ATTO

- che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
- che il presente provvedimento -immediatamente esecutivo- viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Sindaco
(L. Fornaciari)

Firmata ai sensi degli art. 23,25 DPR 445/2000 e Art. 20 e 21 D.Lgs. n. 82/2005 dalle seguenti persone:

LEONARDO FORNACIARI in data 19/01/2024